

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI ARTT.159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA.

1) OGGETTO

Affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli nel territorio comunale ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e artt. 354 e 397 del D.P.R. n. 495/92 nonché il servizio di apposizione/rimozione blocchi ai sensi dell'art. 159 comma 3 del Codice della Strada (in alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo in modo da impedirne la circolazione) su disposizione del personale del Corpo di Polizia Municipale di Rimini e nei casi previsti, del personale avente la qualifica di Ausiliario del Traffico.

L'affidamento riguarda altresì gli interventi di rimozione e/o spostamento di veicoli in sosta regolare a richiesta del personale del Corpo di Polizia Municipale per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 401/1998 e il soccorso gratuito dei veicoli in avaria in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e agli Ausiliari del Traffico dipendenti dal Comune di Rimini.

2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni due ai sensi dell'art.354, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, a decorrere dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate ragioni d'urgenza, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto.

L'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

A) Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione.

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale e, nei casi previsti, degli Ausiliari del Traffico .E' fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e, nei casi previsti dagli Ausiliari del Traffico e senza la presenza sul posto dei predetti operatori.

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e delle sue norme complementari, non oltre i 30 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

Il veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o da persona da lui appositamente delegata.

Il concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di Custode giudiziario dei veicoli in

deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere effettuata dal Concessionario-Custode che dovrà sincerarsi che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando; egli si atterrà inoltre alle norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali disposizioni particolari impartite dal Corpo di Polizia Municipale.

La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada. Il Concessionario rilascerà regolare ricevuta fiscale/fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate.

Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, la ditta concessionaria provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi.

Con cadenza mensile il Concessionario dovrà comunicare al Corpo di Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositaria e non ritirati. L'ufficio Competente all'alienazione dei veicoli provvederà ad attivare la relativa procedura di alienazione dei veicoli rimossi e non ritirati

Per il mancato ritiro di veicolo si applicano le disposizioni di cui all'art.215 comma 4 del Codice della Strada.

B) Blocco dei veicoli

Su disposizione del Comando di Polizia Municipale, il Concessionario dovrà procedere al blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia. Si applicano le relative disposizioni di cui agli artt.159 e 215 Codice della Strada e art.398 del Regolamento di attuazione.

Sarà cura del Concessionario apporre, in modo ben visibile, sui veicoli bloccati, adeguata comunicazione dell'avvenuto blocco; tale operazione non dovrà recare danno alcuno al veicolo cui è diretta.

La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco.

C) Rimozione/Spostamento di veicoli parcheggiati per interventi indifferibili

Il Concessionario dovrà procedere, su indicazione del Comando di Polizia Municipale, allo spostamento (quando possibile) oppure alla rimozione ed alla custodia di veicoli in sosta regolare, che comportino interventi indifferibili, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico oppure nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità o interventi manutentivi; nulla è dovuto né dai proprietari dei veicoli rimossi né dall'Amministrazione concedente.

D) Soccorso Stradale gratuito per i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e agli Ausiliari del Traffico dipendenti dal Comune di Rimini.

Qualora venga richiesto, il Concessionario dovrà provvedere al recupero e contestuale trasporto verso la sede indicata dal richiedente dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e agli Ausiliari del Traffico dipendenti dal Comune di Rimini.

4) COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune.

2. Il valore presunto biennale della concessione è stimato in €. 490.000,00 (quattrocentonovantamila) IVA esclusa calcolato sulla base di dati statistici riferiti ai due anni precedenti (2014-2015).

5) PARCO MEZZI E DEPOSITERIA

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione:

A) due veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione di veicoli:

- debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art.12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n.495)
- in grado di poter rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a kg.3500 e con massa complessiva a pieno carico superiore a kg.3500
- idonei ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta;
- provvisti di apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi organi di movimento bloccati;
- provvisti di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;
- dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire l'immediato collegamento con la Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale.

B) una depositeria collocata all'interno del territorio del Comune di Rimini la quale dovrà :

- essere dotata delle misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa vigente;
- essere facilmente raggiungibile dall'utenza, si considera "base operativa facilmente raggiungibile" la base operativa caratterizzata da almeno uno dei quattro seguenti requisiti:
 - la localizzazione in zona urbanizzata, così come definita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.249 del 30 ottobre 1992 e s.m.;
 - la localizzazione ad una distanza massima di Km.5,00 dalla Residenza Comunale di Piazza Cavour, 27 che dovrà essere misurata dalla mezzaria dell'ingresso principale della base operativa e l'ingresso della Residenza Comunale in Piazza Cavour, seguendo il percorso stradale più breve nel rispetto della segnaletica stradale;
 - la localizzazione ad una distanza massima di km.6,00 dal mare che dovrà essere misurata dalla mezzaria dell'ingresso principale della base operativa al margine destro della corsia di marcia della strada più vicina alla spiaggia, seguendo il percorso stradale più breve nel rispetto della segnaletica stradale;
 - la localizzazione ad una distanza massima di Km.3,00 da almeno una delle due strade statali (SS. 9 – Emilia e S.S. 16 -Adriatica) che adempiono alla funzione di principali arterie di scorrimento nel territorio comunale che dovrà essere misurata dalla mezzaria dell'ingresso principale della base operativa alla intersezione più vicina ad almeno una delle strade statali (S:S:9 Emilia e S:S: 16 Adriatica), seguendo il percorso stradale più breve nel rispetto della segnaletica stradale.
- garantire la presenza di personale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali e nel restante orario della giornata e nei giorni festivi garantire la presenza con la reperibilità

attivata con chiamata telefonica da parte dell'utente ad un numero dedicato.

6) RISCOSSIONI E TARIFFE

Il Concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati, è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art.1766 Codice Civile e seguenti, salvo quanto stabilito dal presente Capitolato.

Per il medesimo motivo il Concessionario per lo svolgimento del servizio di rimozione applicherà ai proprietari dei veicoli e/o soggetti aventi la disponibilità dei mezzi rimossi e/o da rimuovere, le tariffe di cui al Decreto Ministeriale 4/9/98 n.401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte del concessionario dei servizi di rimozione di veicoli, rivalutate con gli aumenti ISTAT, che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia, come più avanti riportato. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico presso l'autorimessa.

Il Concessionario, provvede direttamente alla riscossione delle tariffe indicate nel presente capitolato, rilasciando la relativa quietanza e redigendo il verbale di avvenuta restituzione del veicolo. Il verbale di restituzione del veicolo consegnato all'interessato o a persona da lui delegata che provi il titolo alla restituzione, deve riportare le generalità del ritirante e gli estremi di un documento d'identità valido esibito dallo stesso nonché i dati relativi al veicolo. Ai sensi dell'articolo 215 secondo comma del Codice della strada, il Concessionario è legittimato a ritenere il veicolo finché non sia intervenuto il rimborso delle spese di rimozione. Nell'ipotesi di alienazione del veicolo, prevista dal 4^a comma dell'articolo 215 del C.d.S., da eseguirsi su attivazione del Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi della normativa vigente, il prezzo ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria e delle spese di rimozione e custodia. Qualora il credito del Concessionario del servizio rimanga insoddisfatto, il medesimo è legittimato ad attuare eventuali procedure di recupero previste dalla normativa civilistica. E' cura del Concessionario, munirsi di appositi blocchetti per la regolare fatturazione dei servizi prestati; detti blocchetti devono essere vidimati dal Comune prima di essere usati. Avvenuto il pagamento, il concessionario rilascia quietanza in triplice copia: una copia deve essere consegnata all'utente, una copia deve essere inviata al Comando di Polizia Municipale ed una trattenuta dal Concessionario per la propria contabilità.

Nel caso di veicoli rimossi, per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte della Polizia Municipale, senza alcun addebito di spesa. In questo caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

7) TARIFFE

Al fine di una corretta applicazione delle tariffe, da parte del concessionario si individuano le seguenti definizioni.

-Rimozione: intervento del carro recupero con effettiva rimozione del veicolo.

-Mancato aggancio «totale»: intervento del carro recupero sul posto, senza iniziare alcuna operazione di carico.

-Mancato aggancio «parziale»: intervento del carro recupero sul posto, iniziando le operazioni di carico che sono poi interrotte dall'arrivo del conducente o del proprietario del veicolo.

-Chiamata senza aggancio: intervento del carro recupero che giunge successivamente all'arrivo del conducente o proprietario del veicolo.

Le voci relative alle tariffe da applicarsi da parte del concessionario, ai sensi del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, devono essere considerate e conteggiate, secondo i diversi casi sopra descritti che si possono configurare nell'espletamento del servizio, come di seguito indicato.

-Rimozione: a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo; estivo) applicata sui punti «a», «b», «c».

-Mancato aggancio totale: a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo; estivo) applicata sui punti «a», «c».

-Mancato aggancio parziale: a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturno o festivo; estivo) applicata sui punti «a», «b», «c».

-Chiamata senza aggancio: a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. . Eventuale maggiorazione (notturno o festivo; estivo) applicata sui punti «a», «c».

Le somme da applicare sono le seguenti, distinte per massa del veicolo.

A) Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:

a) diritto di chiamata	€ 16,07
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 24,06
c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€/Km.3,46

B) Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:

a) diritto di chiamata	€20,06
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€40,13
c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€/Km 4,00

C) Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

D) Per la rimozione dei veicoli condotta nel periodo 1^o maggio-30 settembre, si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti A), B), e C), aumentate del 20% (ventipercento).

E) Per la rimozione dei veicoli condotta in orario notturno o giornata festiva, si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti A), B) e C), aumentate del 30% (trentapercento).

F) Per la rimozione dei veicoli, condotta in giornata festiva e in orario notturno, si applica un'unica maggiorazione del 30% (trentapercento), secondo il punto «E».

G) Per la rimozione contestuale di più veicoli nello stesso luogo ovvero in zone contigue, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B), e C) del presente articolo, devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

H) Qualora l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo oltre all'indennità chilometrica.

I) Il Concessionario è obbligato al rispetto delle suddette tariffe, anche nel caso di richieste di rimozione avanzate da Organi di Polizia dello stato operanti nel territorio comunale.

L) Per la custodia presso il luogo di deposito dei veicoli rimossi sono individuate le seguenti tariffe:

- per i veicoli fino a 1,5 t, per giorno o frazione di giorno Euro 3,15;
- per i veicoli superiori a 1,5 t. , per giorno o frazione di giorno Euro 4,72.

M) L'indennità chilometrica deve sempre essere calcolata in riferimento all'avvenuto effettivo tragitto. Non possono essere adottate indicazioni quantitative predeterminate non corrispondenti agli effettivi chilometri percorsi nel singolo specifico caso cui si riferisce la ricevuta di pagamento.

8) AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E PUBBLICITA'

Le tariffe sopraindicate, come previsto dall'art.3 del D.M.401/1998, sono aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art.397, comma 4 del D.P.R. N.495/92, come modificato dall'art.224 del D.P.R. 610/96, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

9) PAGAMENTO DELL'AGGIO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario riconosce al Comune, quale corrispettivo per la concessione del servizio, una percentuale sulle somme pagate pari all'aggio offerto in sede di aggiudicazione del servizio. La liquidazione di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale, avviene entro il giorno 10 del mese successivo mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. Una copia delle bollette emesse, unitamente al loro riepilogo deve essere contestualmente trasmessa al Comando di Polizia Municipale. Sulle somme versate tardivamente, è dovuta dal Concessionario una indennità di mora come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate titolo IV – Art.15 comma 5bis del Comune di Rimini..

10) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

L'amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualunque spesa di risarcimento dei danni subiti dai veicoli nel corso delle operazioni di rimozione (carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo) e da ogni responsabilità relativa a tutti gli inconvenienti e danni che possono derivare a terzi (persone, animali, cose).

La ditta concessionaria, pertanto solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio, sia nei confronti del proprietario del veicolo, sia dei suoi aventi causa, sia di terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.

La ditta concessionaria del servizio dovrà stipulare apposita:

1) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art.2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a €. 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non inferiore a €. 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; nel rispetto dei massimali previsti dall'art.4 D.M. 04/09/1998, N. 401;

2) Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli che copra tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente concessione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Detta Polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati indipendentemente dalla loro entità minima (non è ammessa la franchigia).

Qualora ne venga ravvisata la necessità da parte dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà consentire l'eventuale presenza a bordo dei propri veicoli, per l'intero tragitto, di operatori della Polizia Municipale incaricati dello svolgimento degli adempimenti formali e del controllo della regolarità della procedura, assumendosi ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni per gli operatori eventualmente presenti a bordo.

11) ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Corpo di Polizia Municipale istituirà un registro, da tenere aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate nonché tipo e targa del veicolo – località e orario in cui è avvenuta la rimozione – ditta incaricata della rimozione.

Il personale addetto alla Centrale Operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori della Polizia Municipale o degli Ausiliari del Traffico, nei casi previsti, ne darà immediatamente comunicazione alla ditta concessionaria.

L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla Centrale Operativa i dati di identificazione e/o di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, quanto possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

Nei verbali di rimozione dovranno essere indicate: le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne – eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo, visti dall'esterno ed eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

12) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato in possesso della professionalità richiesta dalla natura dell'attività che tenga una condotta corretta ed irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.

L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadeguato all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni.

Il Comune di Rimini resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali terzi.

13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, si applicano a tale concessione. A tal fine il concessionario assume i relativi obblighi.

14) OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a zero in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione di rischi (DUVRI)

15) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando Polizia Municipale;
- b) per rifiuto o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;
- c) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi non siano più idonei al servizio cui sono diretti;
- e) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
- f) per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario, di cui all'art.354 del D.P.R. N.495/92 – Art.80 Legge n.50/2016 -
- g) per reiterati rifiuti o ritardi nell'adempimento dell'obbligazione;
- h) per omesso reintegro della cauzione versata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nei casi sopra descritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

3-CAPITOLATO

16) PENALI

Il Concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

1) riconsegna del veicolo rimosso senza nulla osta della Polizia Municipale:
€.1.000,00 per il primo episodio ed €2.000,00 per ogni episodio successivo)

2) immotivato e ingiustificato ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 30 minuti;
€. 150,00 per il primo episodio e €300,00 per ogni episodio successivo;

3) mancata reperibilità di personale addetto alla depositaria nei casi di reperibilità disciplinati dal presente capitolato:
€200,00 per il primo episodio ed €400,00 per ogni episodio successivo.

4) omessa e perdurante mancata esposizione delle tariffe nella depositaria:
€150,00 per il primo episodio ed €300,00 per ogni episodio successivo.

Gli inadempimenti di cui sopra sono valutati in contraddittorio dal Comando di Polizia Municipale sulla scorta di dichiarazione resa dal Concessionario.

La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo PEC. Il Concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni e/o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale procederà all'esecuzione della penale.

17) RINUNCIA

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può recedere dal contratto prima del termine. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, a mezzo PEC, almeno 60 (sessanta) giorni prima del previsto termine di cessazione al fine di garantire al concedente di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.

18 RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il presente contratto può essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.

19) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente.

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

20) SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e saranno a totale carico del concessionario.

21) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Rimini.

22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

3-CAPITOLATO

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 il Concessionario del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

Il Concessionario del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente disciplinare con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.